



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 4

Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative

II CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 16 luglio 2014

Visto l'art. 1, comma 3°, della legge 31.12.2012 n. 247;

Considerato che per i regolamenti adottati dal Ministero della giustizia la norma suindicata prevede che il C.N.F. esprima il proprio parere, dopo aver sentito anche *“le associazioni forensi che sono costituite da almeno 5 anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal C.N.F.”*;

Ritenuto, di dover in proposito, adottare apposito regolamento per individuare le associazioni aventi i requisiti indicati dalla norma richiamata;

Adotta il seguente schema di regolamento

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la istituzione dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012, nonché le modalità per la sua tenuta.

Art. 2

Istituzione ed aggiornamento dell'elenco

1. E' istituito l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/2012.

2. L'elenco è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne cura il costante aggiornamento.

3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense www.consigionazionaleforense.it e sarà aggiornato dopo ogni nuova iscrizione



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 3

Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per la individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3°, legge 247/12.

1. Sono individuate come maggiormente rappresentative dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 le associazioni forensi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano costituite da almeno 5 anni;
- b) siano disciplinate da uno statuto che preveda espressamente la tutela e la promozione dell'attività difensiva affidata all'avvocato dall'ordinamento giuridico e finalizzata a garantire le funzioni assegnate a questi dall'ordinamento professionale ed i valori dallo stesso riconosciuti nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dei principi costituzionali e dei diritti inviolabili di difesa dei cittadini;
- c) abbiano un ordinamento interno a base democratica;
- d) abbiano un numero di iscritti pari almeno a 2500 e siano presenti con una sede operativa in almeno la metà più uno dei distretti di corte d'appello;
- e) abbiano una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi periferiche;
- f) non abbiano scopo di lucro.

Art. 4

Modalità di richiesta di iscrizione nell'elenco

1. Le associazioni forensi che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono:

- a) inviare la domanda mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense oppure mediante posta elettronica certificata all'apposita casella di posta elettronica indicata nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense;
- b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5

Procedimento di iscrizione nell'elenco

1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio Nazionale Forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed, in via istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale Forense delibera:

- a) la iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative nell'elenco dedicato, oppure
- b) il rigetto della domanda.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4. Le associazioni forensi le cui domande siano state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun quadriennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la permanenza dei requisiti.

2. Il Consiglio Nazionale Forense, esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima delibera la revoca dell'iscrizione.

3. Il Consiglio Nazionale Forense può comunque, previa audizione dei rappresentanti dell'associazione e con provvedimento motivato, revocare in ogni momento la iscrizione nell'elenco, qualora l'associazione forense perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. L'associazione forense alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

Art. 7

Disciplina transitoria

1. L'iscrizione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative già riconosciute dal Congresso avviene di diritto a condizione che esse siano costituite da almeno 5 anni.

2. Anche per tali associazioni si applica, in ogni caso, la disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it